



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2192

Modifiche all'articolo 612-ter del codice penale in materia di reato di nudo falsificato

18/12/2022 - 06:07

Indice

1. DDL S. 2192 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2192	4

1. DDL S. 2192 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2192
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 612-ter del codice penale in materia di reato di nudo falsificato

Iter

10 giugno 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2192

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Daniela Donno](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Gabriella Di Girolamo](#) ([M5S](#)), [Sergio Puglia](#) ([M5S](#)), [Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#)), [Emma Pavanelli](#) ([M5S](#)), [Giovanni Endrizzi](#) ([M5S](#)), [Elisa Pirro](#) ([M5S](#)), [Orietta Vanin](#) ([M5S](#)), [Gabriele Lanzi](#) ([M5S](#)), [Raffaele Mautone](#) ([M5S](#)), [Iunio Valerio Romano](#) ([M5S](#)), [Ruggiero Quarto](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **29 aprile 2021**; annunciato nella seduta n. 322 del 29 aprile 2021.

Classificazione TESEO

REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME

Articoli

FALSITA' (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 10 giugno 2021.

Annuncio nella seduta n. 335 del 10 giugno 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2192

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2192

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DONNO**, **DI GIROLAMO**, **PUGLIA**, **TRENTACOSTE**, **PAVANELLI**, **ENDRIZZI**, **PIRRO**, **VANIN**, **LANZI**, **MAUTONE**, **ROMANO** e **QUARTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2021

Modifiche all'articolo 612-ter del codice penale in materia di reato di nudo falsificato

Onorevoli Senatori. - Le tecnologie dell'informazione continuano ad offrire strumenti sempre più sofisticati alle persone che intendono commettere gravi reati contro la dignità della persona e la pacifica convivenza tra i cittadini.

Recentemente il legislatore ha inteso disciplinare il fenomeno della ripresa e diffusione di video a sfondo sessuale senza il consenso di una delle persone coinvolte, a scopo di « vendetta » (fenomeno cosiddetto di « *revenge porn* »).

A pochi anni da quel coraggioso intervento, è necessario ritornare sui fenomeni che incrociano l'ambito sessuale e pornografico con la tecnologia, ancora più sofisticata. Con il presente disegno di legge, infatti, si vuole punire il comportamento di chi realizzi o riceva e trasmetta ad altri immagini o video realizzati mediante tecnologie algoritmiche, *software* o altre tecnologie dell'informazione, in modo tale da far apparire tali atti o eventi come riferibili ad una persona che, nella realtà, non vi ha mai partecipato.

Tali tecnologie sono diffuse in diversi campi ed utilizzate a scopo ricreativo e di intrattenimento nei settori dello spettacolo e del cinema. Tuttavia, purtroppo, si stanno diffondendo applicazioni informatiche, anche automatizzate (cosiddetto « *bot* ») in grado di applicare i connotati fisici, del corpo o del volto, nonché la voce, di una persona a corpi o contesti ad essa totalmente estranei, dando l'impressione allo spettatore destinatario che tale persona abbia svolto attività a carattere sessuale. Normalmente, il destinatario di tali falsificazioni audiovisive è il pubblico più o meno generalizzato, la persona della quale l'identità è stata artefatta o suoi diretti e indiretti conoscenti.

Non sembra necessario dilungarsi sulle evidenti lesioni della dignità della persona coinvolta da tale comportamento; comportamento che, sembra giunto il momento, è opportuno definire « criminale ». Per tali ragioni, il presente disegno di legge intende modificare la recente disciplina dell'articolo 612-ter del codice penale, prevedendo in aggiunta al reato di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti, anche il reato di nudo falsificato.

Tale reato consiste nella punizione con la reclusione da sei mesi a due anni e sei mesi, di chiunque realizzi, consegni, ceda, pubblici o diffonda immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, contraffatti o alterati in modo da sostituire l'identità delle persone originariamente rappresentate all'altrui persona, mediante l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, *software* o altre tecnologie dell'informazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 612-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, chiunque realizza, consegna, cede, pubblica o diffonde

immagini o video a contenuto sessualmente esplicito contraffatti o alterati in modo da sostituire l'identità delle persone originariamente rappresentate all'altrui persona, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e sei mesi. »;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o contraffatti o alterati ».

